

**ACCORDO SULLA DISCIPLINA DELLA SUCCESSIONE
DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO**

Il giorno 19 dicembre 2012 in Roma

CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L'ITALIA

E

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL

PREMESSO CHE

- l'articolo 46-bis del D.L. n. 83/2012 (convertito in legge n. 134/2012) ha integrato il comma 3, dell'art. 5, d.lgs. n. 368/2001;
- l'attuale formulazione consente alla contrattazione collettiva di prevedere termini ridotti per la successione dei contratti a termine, in luogo di quelli ordinariamente previsti di 60 e 90 giorni, per contratti di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a 6 mesi;

CONSIDERATA

- l'esigenza di preservare la professionalità e l'occupabilità dei lavoratori assunti a tempo determinato;
- l'esigenza di approntare strumenti idonei a fronteggiare le esigenze di temporaneità del settore, peraltro già considerate nella contrattazione collettiva del terziario;

stabiliscono che

l'intervallo per la riassunzione a termine del lavoratore, ai sensi dell'art. 5, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 368/2001, è fissato in 20 giorni nel caso di un contratto di durata fino a 6 mesi e in 30 giorni, nel caso di un contratto di durata superiore a 6 mesi, per tutte le fattispecie di legittima apposizione del termine.

Le parti si incontreranno entro la fine del 2013 per verificare gli effetti della presente intesa.

